

## STUDIO LEGALE

Via G.B. Nicolosi, 24 Paternò  
Tel. - Fax. 095/858242  
Cell. 3495676475/ 340.3965549

Avv. Di Mattea Maria Carmela  
Avv. Patanè Chiara

Avv. Di Mattea Elisa

### TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

**PER:** la sig.ra **Rametta Adriana** nata a Santo Stefano Quisquina in data 16.05.1973, C.F. RMTDRN73E56I356M, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via S.J. Escrivà n. 1, prima retta nord, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Di Fede (C.F. DFDLSN86S24C351N, PEC alessandro.difede@pec.ordineavvocaticatania.it) e Chiara Patanè (C.F. PTNCHR87A44E017L; PEC avv.chiarapatane@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio in Paternò (CT), via G.B. Nicolosi n. 24, è elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente atto;

#### CONTRO

- **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;
- **USR SICILIA** - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Fattori n. 60, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;
- **USR LOMBARDIA** - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Luigi Soderini n. 24, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;

#### e nei confronti di

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell'8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente assegnati ai 28 ambiti territoriali della Regione Sicilia.



Si premette in

### **FATTO**

La sig.ra Rametta è una docente della scuola primaria che ha preso parte al Piano straordinario di assunzione previsto dalla legge n. 107/2015, attuato con il D.M. 767/2015 (cd. Buona scuola), ed ha ottenuto l'immissione in ruolo con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR nella fase C del predetto piano.

La ricorrente proviene dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di scuola primaria della Regione Sicilia, Provincia di Catania, nel cui distretto ha prestato per oltre 10 anni la propria attività lavorativa presso i vari istituti scolastici, maturando un punteggio pari a 125 punti fino alla data di immissione in ruolo.

All'esito delle procedure assunzionali della cd. Buona Scuola, in data 10.11.2015, il Ministero ha notificato alla docente la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. c, della legge n. 107/2015 con assegnazione della sede di lavoro nella provincia di Milano; la ricorrente ha accettato la predetta proposta e, conseguentemente, si è proceduto al perfezionamento della medesima.

In data 01.12.2015, dunque, la sig.ra Rametta ha stipulato con la P.A. odierna resistente, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il contratto di lavoro a tempo indeterminato prendendo servizio presso l'Istituto Comprensivo E. Fermi di Cusano Milanino (MI) (cfr. **all. 1**).

Si evidenzia, a tal proposito, che la ricorrente è stata assegnata alla Provincia di Milano nonostante, in domanda, sia stata indicata quale ventiduesima provincia nell'ordine di preferenze ivi formulato (cfr. **all. 2**).

Nel maggio 2016, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016, la docente ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale in riferimento all'anno scolastico 2016/2017, profilo professionale docente di scuola primaria proveniente dalle graduatorie ad esaurimento di Catania (**all. 3**).

La ricorrente, come prescritto dalla normativa vigente, ha indicato a) gli anni di pre-ruolo; b) la propria situazione familiare: la sig.ra Rametta è madre di tre figli, rispettivamente di 8, 12 e 14 anni; c) l'ordine di preferenza dei vari ambiti territoriali predisposti a livello nazionale, si precisa che la medesima concorreva sia per il posto comune che per il posto di insegnamento della lingua inglese.

Nello specifico, la docente ha indicato nelle prime ventotto (28) preferenze tutti gli ambiti territoriali inerenti la Regione Sicilia e, soltanto quale ventinovesima (29) preferenza, l'ambito territoriale successivamente assegnatole, Lombardia, AMBITO 0022 (si veda elenco dei trasferimenti pubblicato dall'USP di Milano: **all. 4**).



Tale assegnazione, in teoria, dovrebbe essere la conseguenza della mancanza e/o esaurimento dei posti disponibili in tutte le precedenti sedi indicate nell'ordine di preferenza della docente, in primis gli ambiti territoriali della Sicilia.

Ed invece non è andata così.

A tal proposito, va evidenziato che la ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura di mobilità rientrando nella cd. Fase C, in quanto docente assunta nella fase C del piano assunzionale della cd. Buona scuola e proveniente dalle Graduatorie ad esaurimento.

Nell'ambito di tale procedura di mobilità, tuttavia, la stessa è stata "scavalcata" da docenti rientrati nell'ultima fase della procedura in oggetto, cioè nella fase D, essendo stati assegnati ad alcuni docenti rientrati in tale fase ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze dalla sig.ra Rametta nella propria domanda di mobilità.

Nonostante il chiaro disposto delle regole della mobilità, sancite dal C.C.N.I. dell'8 aprile 2016, dall'analisi degli elenchi di mobilità allegati emerge che di fatto docenti rientrati nella cd. Fase D - successiva alla fase C a cui ha preso parte la ricorrente - hanno ottenuto l'assegnazione di una sede di servizio negli Ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda dalla medesima tra le prime preferenze, e comunque come ambiti prioritari rispetto a quello ad essa assegnato.

È, dunque, evidente la violazione da parte della PA resistente dei criteri di redazione dei predetti elenchi imposti dalla disciplina vigente, nonché dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

## **DIRITTO**

- 1) Violazione del CCNI dell'8.04.2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. Erronea compilazione della graduatoria della mobilità del personale docente della scuola primaria anno scolastico 2016/2017. Errato funzionamento dell'algoritmo. Violazione dell'ordine di svolgimento delle fasi A-B-C-D della mobilità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.**

La procedura di mobilità per cui è causa si compone di quattro fasi (A-B-C-D), così come disposto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 presso il MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 776 del 5 ottobre 2015 ed rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola e dall'O.M. n. 241/2016.



Ai sensi dell'art. 6 di tale CCNI, la FASE A disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero) nonché a coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. Tale fase è peraltro riservata ai docenti assunti nel piano straordinario di assunzione nelle fasi A e Zero (cd. Buona Scuola).

La FASE B, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale e provinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 nonché a quelli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni solo se provenienti dalle Graduatorie di Merito (G.M.).

La FASE C, nella quale ha partecipato la ricorrente, al contrario, è riservata ai docenti assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale della cd. Buona scuola provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento ed è inerente alla mobilità su base nazionale.

L'ultima fase, cioè la FASE D, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti nelle fasi Zero ed A nonché fasi B e C dello stesso piano straordinario di assunzioni che sono provenienti dalle Graduatorie di merito.

In virtù delle suddette regole concorsuali, dunque, ai partecipanti alla fase D spettano esclusivamente i posti che residuano all'esito dell'espletamento della fasi precedenti, B e C.

La ricorrente ha partecipato alla fase C del suddetto piano di mobilità, in quanto assunta nella fase C della cd. Buona Scuola e proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Catania, ed ha inserito tra le prime preferenze tutti gli ambiti territoriali della Sicilia; nonostante ciò, è stata "scavalcata" da colleghi che sono rientrati in una fase successiva del predetto piano di mobilità, fase D.

In altri termini, in violazione delle regole concorsuali, nonostante all'esito della fase B residuassero dei posti in alcuni ambiti della Regione Sicilia, e gli stessi fossero stati indicati tra le prime preferenze dalla ricorrente, il MIUR ha attribuito tali posti a docenti rientrati nell'ultima e successiva fase D, in palese violazione con quanto prescritto dal CCNI integrato su richiamato e dell'O.M. dell'8 aprile 2016 inerente tale procedura di mobilità.

Ciò si evince dall'analisi degli elenchi della procedura di mobilità pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali, le cui diciture vanno "lette" alla luce delle regole dettate dal CCNI richiamato:

- le diciture "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015*" ed "*assegnazione provinciale*" si riferiscono ai docenti rientrati nella fase B (suddivisa in ulteriori sottofasi) della procedura di mobilità;
- la dicitura "*assegnazione ambito nazionale*" si riferisce ai docenti partecipanti alla fase C in quanto provenienti da GAE;



- con l'espressione "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16*" si fa riferimento ai docenti rientrati nella fase D.

Dagli elenchi provinciali della seconda fase - punti B, C e D - dell'art. 6 del CCNI su richiamato, scuola primaria, di interesse della ricorrente (relativi agli ambiti dalla stessa "preferiti"), emerge chiaramente l'attribuzione di sedi di servizio presenti in ambiti siciliani a docenti rientrati nella fase D della predetta procedura di mobilità.

Tali docenti che sono stati "preferiti" alla sig.ra Rametta nell'assegnazione delle sedi siciliane, provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) e non dalle GAE, sono stati assunti entro il 2015/2016, e, pertanto, sono rientrati nella fase D, inerente i trasferimenti interprovinciali.

È dunque evidente che l'algoritmo non ha funzionato in riferimento alla fase C, in quanto il MIUR negli ambiti territoriali siciliani su richiamati è passato direttamente dalla fase B, all'assegnazione "sussidiaria" delle sedi in favore dei docenti della fase D, saltando la fase C.

I predetti elenchi di mobilità sono, dunque, palesemente illegittimi perché tale possibilità è esclusa dalla *lex specialis* della procedura di mobilità.

Nello specifico, risulta violato l'art. 6 del CCNI, invero, i docenti che rientrano nella fase D, ovvero i docenti "*assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*".

Alla luce della normativa qui citata, dunque, docenti che rientrano nell'ultima fase, dunque nella fase D, possono proporre l'istanza di mobilità interprovinciale esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito territoriale all'esito delle operazioni previste nelle Fasi precedenti.

Pertanto, se l'algoritmo avesse funzionato sarebbe stata impossibile l'assegnazione di ambiti territoriali siciliani a docenti rientrati nella fase D.

Se fosse stato rispettato l'ordine delle fasi di mobilità previsto dalla normativa vigente in materia, difatti, i posti vacanti all'esito della fase B sarebbero stati attribuiti ai docenti rientranti nella fase C, fase successiva, e non a quelli rientrati nell'ultima fase.

Nel caso in esame, al contrario, docenti rientrati nella fase D hanno ottenuto la mobilità verso uno degli ambiti territoriali della Sicilia nonostante vi fossero docenti rientrati nella precedente fase C, tra i quali la ricorrente, che avevano inserito tra le prime preferenze uno di tali ambiti.

In particolare la sig.ra Rametta ha indicato tra le prime preferenze gli ambiti presenti nella



provincia di Catania (Ambiti territoriali Sicilia 0009, 0007, 0008, 0010, 0006), successivamente quelli presenti nelle province di Siracusa (Ambiti territoriali Sicilia 0026, 0025) Ragusa (Ambiti territoriali Sicilia 0023 e 0024) Messina (Ambiti territoriali Sicilia 0013, 0014, 0016, 0015), Enna (Ambiti territoriali Sicilia 0012 e 0011), Caltanissetta (Ambiti territoriali Sicilia 0004 e 0005), Palermo (Ambiti territoriali Sicilia 0017, 0019, 0021, 0022, 0020, 0018), Agrigento (Ambiti territoriali Sicilia 0003, 0001 e 0002) e Trapani (Ambiti territoriali Sicilia 0027 e 0028).

Il MIUR ha attribuito alla ricorrente un punteggio elevato in sede di mobilità pari a quarantacinque (45) punti, ai quali si aggiungono i sei punti (6) per il ricongiungimento al coniuge. Nonostante ciò, la stessa è stata assegnata all'ambito territoriale LOMBARDIA 0022, prov. Milano, indicato come ventinovesima preferenza.

Pertanto, come su precisato, dall'analisi degli elenchi di mobilità pubblicati nei vari siti degli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia emerge che alcuni docenti in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente e rientrati nella fase D hanno ottenuto la mobilità presso uno degli ambiti territoriali siciliani.

Ad esempio, la docente Baglieri Chiara, rientrata nella fase D della procedura di mobilità in esame, pur essendo in possesso di solì 29 punti e concorrendo per il posto comune, è stata assegnata all'ambito territoriale di **Siracusa** (Ambito 0026), indicato quale sesta preferenza dalla ricorrente; la docente Puglisi Sabrina con 21 punti, rientrata nella fase D, è stata assegnata all'Ambito territoriale di **Enna** (Ambito 0011), indicato quale quindicesima preferenza dalla ricorrente (quanto affermato risulta comprovato dai bollettini dei trasferimenti delle province in esame che si allegano al presente ricorso: **allegati 5, 6, 7**).

Occorre a tal proposito sottolineare che pur essendo la docente Baglieri – a titolo meramente esemplificativo - titolare di una precedenza ai sensi del CCNI in esame, come si evince dall'elenco dei trasferimenti di riferimento, tale precedenza opera solo rispetto ai docenti che partecipano alla medesima fase della procedura di mobilità, ovvero fase D; non anche nei confronti di colleghi rientrati nella fase precedente.

Per quanto esposto, è evidente che il cd. algoritmo “non ha funzionato” determinando un ingente pregiudizio alla ricorrente, essendo stata la stessa privata ingiustamente della possibilità di ottenere il ricongiungimento con il proprio nucleo familiare nonostante sia in possesso di un punteggio superiore rispetto ai docenti suindicati e nonostante abbia partecipato alla suddetta procedura nella precedente fase, cioè nella fase C.

Il MIUR, dunque, ha palesemente violato anche il principio di scorrimento della graduatoria, secondo il quale il concorrente con un punteggio superiore ha la precedenza nella scelta della sede di lavoro rispetto al concorrente in possesso di un punteggio inferiore, nonché il principio



di ordine delle fasi della procedura di mobilità in esame prescritto dall'art. 6 CCNI su esposto. La giurisprudenza di merito ha, a tal riguardo, precisato che il principio della preferenza del punteggio: “[...] vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (Tribunale di Trani sentenza del 14.09.2016).

Nella medesima pronuncia, il Tribunale di Trani ha precisato che il MIUR, nella procedura di mobilità in esame, non ha rispettato l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati in domanda dai concorrenti, tenendo una condotta palesemente lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione Repubblicana.

Nel caso che ci occupa, la condotta della PA resistente ha violato tali principi nonché i criteri imposti dalla tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241/2016, dall'art. 6 CCNI su richiamato e dall'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994 ed infine dall'art. 1, comma 108, legge 107/2015.

Sotto altro aspetto, va evidenziato che **il MIUR ha omesso di predisporre elenchi diversi per ciascuna fase di tale procedura di mobilità, redigendo al contrario un unico elenco per le fasi B (incluse le sottofasi in cui quest'ultima è suddivisa) C e D senza indicare specificatamente le varie fasi, rendendo estremamente difficoltoso per il docente una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'algoritmo ed una migliore possibilità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi.** I docenti, infatti, sono stati costretti a controlli incrociati tra i vari elenchi provinciali della procedura di mobilità in esame al fine di comprendere la legittimità delle assegnazioni effettuate.

Così operando, l'amministrazione ha violato il principio fondamentale di trasparenza dell'azione amministrativa, consacrato sia dalla l. 241/1990 che dal d.lgs. 33/2013, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della PA sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

**2) Violazione dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015. Violazione del CCNI dell'8 aprile 2016. Trattamento discriminatorio nei confronti dei docenti immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona Scuola (l. 107/2015) provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).**

Com'è noto con la legge n. 107/2015, cd. Riforma della buona scuola, il Governo Italiano ha attivato un piano di assunzioni straordinario al quale hanno preso parte sia i docenti iscritti nelle GAE di tutta Italia sia i docenti provenienti dalle GM.

Ai sensi dell'art. 1, comma 96, della predetta legge, tale Piano straordinario di assunzione era destinato a due categorie di docenti: i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con D.D. del MIUR n. 82 del 24



settembre 2012, e con D.D. n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; nonché i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della medesima normativa, inoltre *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”*.

È evidente che la *ratio* della disposizione era la seguente. I docenti che sono stati immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona scuola sono stati in gran parte destinatari di sedi di servizio lontane dal luogo dove, fino a quel momento, avevano prestato servizio alle dipendenze del MIUR come lavoratori precari e – circostanza tutt'altro che marginale – avevano costruito la propria famiglia.

Conseguentemente, in sede di mobilità “straordinaria”, il legislatore voleva mettere “una pezza” alle eventuali distorsioni delle fasi assunzionali consentendo, mediante il meccanismo della mobilità, di ottenere un riavvicinamento dei docenti provenienti da GAE assunti nella fase C di tale piano straordinario.

Ciò si traduce, sul piano della *lex specialis* della mobilità, nell'esigenza di assicurare una “prelazione/preferenza” ai docenti rientranti in tale categoria rispetto ai colleghi assunti nella fase C ma provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso. Questi ultimi hanno, infatti, già goduto di un meccanismo “più favorevole” ai fini dell'assunzione in servizio nell'estate del





2015, essendo “preferiti” rispetto ai soggetti provenienti da GAE, in quanto titolari di un diritto di preferenza nella scelta delle sedi rispetto a questi ultimi.

Orbene, in tale contesto normativo, gli esiti della mobilità risultano totalmente contrastanti con la legge fondamentale del sistema di reclutamento, legge n. 107/2015, nonché con i successivi decreti attuativi e con il CCNI mobilità su richiamato.

Non è ammissibile, infatti, che soggetti provenienti dalle graduatorie di merito (concorso) ricevano, anche in sede di mobilità straordinaria, un trattamento di favore nei confronti dei soggetti provenienti da GAE; ciò in quanto il Legislatore ha voluto garantire, a mezzo della suddetta procedura di mobilità, ed offrire a quest’ultimi la possibilità di “ritornare” presso la loro originaria sede di servizio nonché dalla propria famiglia.

La procedura è illegittima e, pertanto, va disapplicata la graduatoria nella parte in cui assegna alla ricorrente l’ambito territoriale Lombardia 0022 e va riconosciuto il diritto della sig.ra Rametta ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali siciliani indicati in domanda.

### **3) Richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla ricorrente a causa della condotta illegittimità della P.A. resistente.**

A causa dell’illegittima assegnazione della sede di servizio operata dall’amministrazione resistente, la sig.ra Rametta ha subito sia un danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

La docente, infatti, nei mesi successivi alla conclusione della procedura di mobilità ha sostenuto delle spese che vanno integralmente ristrate essendo conseguenza diretta e immediata della condotta dell’amministrazione.

Vanno, dunque, ristrate sia le spese di mantenimento, per la cui quantificazione ci si rimette all’odierno giudicante, che le spese di trasporto, che si quantificano nella somma complessiva pari ad € 600,00 circa (**all. 8**) che la stessa ha sostenuto per potersi ricongiungere anche solo per qualche giorno con la propria famiglia (composta da tre figli minori e da un marito impossibilitato per lavoro a spostarsi nella città di Milano).

Tali spese continue abbattano sensibilmente il potere di acquisto dello stipendio mensile della sig.ra Rametta, pari a circa € 1.360,00 netti (**All. 9**).

L’amministrazione, dunque, in accoglimento del presente ricorso, dovrà essere condannata a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente come provati in atti.

Deve essere inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla lavoratrice che si sostanzia nella condizione di costante ansia e stress che ha caratterizzato ed ancora oggi caratterizza la vita della ricorrente costretta a vivere a vari km di distanza dalla propria famiglia, per la cui quantificazione ci si rimette all’odierno giudicante secondo i principi di equità.

Va evidenziato, a tal proposito, che la sig.ra Rametta è una “docente modello” che da oltre un



decennio lavora alle dipendenze del MIUR svolgendo, come tutti i docenti, un ruolo sociale fondamentale, di assoluta delicatezza, in considerazione del ruolo formativo ed educativo di cui quotidianamente si fanno carico con entusiasmo e passione, nonostante le difficoltà obiettive di vivere lontano dalla propria famiglia.

La docente in occasione di tale processo di mobilità aveva finalmente la possibilità di riavvicinarsi al proprio bambino ed al proprio marito, ma le illegittime determinazioni dell'amministrazione l'hanno fortemente penalizzata.

È evidente che a causa della condotta dell'amministrazione la lavoratrice si trova costretta a sconvolgere le proprie abitudini ed i programmi di vita del suo nucleo familiare.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale deve rilevarsi che questa, per pacifica giurisprudenza di legittimità, deve avvenire in via equitativa attraverso una valutazione *“da condursi con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, dovendosi considerare in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione e facendo ricorso a criteri idonei a consentire la personalizzazione del ristoro, al fine di pervenire a una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata”* (Cass. civ. sent. n. 1361/2014).

La liquidazione del danno non patrimoniale arrecata alla lavoratrice non può che fondarsi su una valutazione di carattere equitativo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Per tali ragioni, le amministrazioni resistenti dovranno essere solidalmente condannate per il danno professionale, esistenziale e morale subito dalla lavoratrice.

\*\*\*\*\*

Per quanto esposto, risultano violati i diritti della ricorrente atteso che l'elenco della mobilità è stato erroneamente compilato e conseguentemente è stato negato alla sig.ra Rametta il proprio diritto ad essere assegnata ad uno degli ambiti provinciali della Sicilia.

Il cd. algoritmo della procedura di mobilità in esame, evidentemente, non ha funzionato, risultando integralmente violate le disposizioni su richiamate in materia di ordine delle fasi previsto dalla normativa succitata; va, difatti, ribadito che docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase D non avrebbero potuto essere assegnati ad ambiti territoriali nei quali docenti come la signora Rametta non hanno trovato “spazio” per esservi inseriti, nonostante siano rientrati nella precedente fase C.

#### **Istanza cautelare**

La domanda è fondata per quanto fin qui esposto e sussiste, pertanto, il requisito del *fumus boni iuris*.

In ordine al *periculum*, va evidenziato che la ricorrente, a causa dell'errata assegnazione della sede, sarà costretta a permanere per i prossimi tre anni presso l'ambito territoriale Lombardia



0022 assegnatole all'esito della procedura di mobilità con successiva presa di servizio presso l'Istituto Comprensivo Giusti-D'Assisi di Milano (**all. 10**). Occorre, inoltre, precisare che la sig.ra Rametta, non ha ottenuto il ricongiungimento, seppur provvisorio, con la propria famiglia, neanche con la domanda di assegnazione provvisoria (**all. 11**) per gli istituti scolastici presenti nell'Ambito Territoriale di Catania.

A tal proposito va evidenziato che la ricorrente è madre di tre figli di anni 8, 12 e 14 (**all. 12**); il marito, inoltre, è impossibilitato ad un trasferimento per motivi di lavoro.

Il pregiudizio che ha subito la docente a causa delle illegittime determinazioni del MIUR è pertanto sia professionale sia esistenziale, oltre che patrimoniale come comprovato dalle spese documentate ed enunciate nella domanda risarcitoria su esposta.

E' evidente che tali circostanze corroborano l'esistenza di quel *periculum* richiesto dalla giurisprudenza per la concessione del provvedimento d'urgenza.

E' evidente che tali circostanze – provate in atti – corroborano l'esistenza di quel *periculum* richiesto dalla giurisprudenza per la concessione del provvedimento d'urgenza.

### **Conclusioni**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso:

- **in via cautelare**, con decreto *inaudita altera parte* o, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertati i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ordinare all'amministrazione di provvedere all'assegnazione immediata della ricorrente all'ambito Sicilia 0009, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità;
- **nel merito**, previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della compilazione degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017, Scuola Primaria, pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e della Lombardia nonché l'illegittimità dell'assegnazione alla sig.ra Rametta dell'ambito LOMBARDIA 0022; e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegnazione immediata all'ambito Sicilia 0009, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità; conseguentemente, ordinare all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione;
- conseguentemente, condannare l'amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per un importo complessivo di € 600,00 oltre le spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana per la cui quantificazione ci si rimette all'ordine giudicante; o, comunque, in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di



giustizia; nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dell'odierno giudicante;

- con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei predetti procuratori che si dichiarano antistatari.
- Con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente.

Si producono i seguenti documenti:

1. Assegnazione sede e contratto a tempo indeterminato;
2. domanda di partecipazione alla Buona Scuola;
3. domanda di mobilità 2016;
4. elenco di mobilità ambito Territoriale Milano;
5. elenco di mobilità ambito Territoriale Catania;
6. elenco di mobilità ambito Territoriale Enna;
7. elenco di mobilità ambito Territoriale Siracusa;
8. spese di trasporto
9. busta paga;
10. presa di servizio presso l'I.C. Giusti di Milano;
11. domanda di assegnazione provvisoria;
12. stato di famiglia;

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, dunque il contributo da versare è pari ad € 259,00

Paternò 30.11.2016

Avv. Chiara Patanè

Avv. Alessandro Di Fede

### **Istanza ex art. 151 c.p.c.**

#### **Premesso**

che la presente controversia presenta un elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati derivante dalla particolarità della procedura di mobilità in esame nella quale ogni docente ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali nazionali;

#### **rilevato**

- che la notifica tradizionale a tutti i soggetti suindicati è impossibile, in ragione del numero dei soggetti, per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e per i tempi ed i costi per provvedervi;
- che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;



- che la modalità originaria di notifica su G.U. è oltremodo onerosa nonché inefficace come ritenuto sin da Cons. Stato 106/1990 perché non può “invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale”;
- che la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso quale forma di notifica per pubblici proclami, ai sensi e nelle forme dell’art. 151 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell’amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le altre, Tar Lazio nn. 176-177-178/2009);

**ciò premesso e considerato**

Voglia l’Ill.mo Tribunale autorizzare la notificazione nei confronti di “tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell’8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente mediante la pubblicazione del testo del ricorso e decreto fissazione udienza sul sito web istituzionale dell’USR Sicilia.

Paternò, 30.11.2016

*Avv. Chiara Patané*

*Avv. Alessandro Di Fede*



# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta Avv. Chiara Patanè attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/2012, che la presente copia informatica del ricorso introduttivo per il proc. contrassegnato dal seguente R.G. 12671/2016, Ricorrente Rametta Adriana, pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, sez. lavoro, Giudice Pietro Martello, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del procedimento in esame dal quale è stato estratta.

CATANIA, 17.03.2017

Avv. Chiara Patanè